

R.G. n. 100/2017

Tribunale Ordinario di Palermo

Sezione Fallimentare

Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato in data 4 novembre 2016, con il quale il sig. [REDACTED] ha chiesto la fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 della legge n. 3/2012 in relazione alla "proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti" (rectius: piano del consumatore);

letto il provvedimento di designazione del Presidente dei giorni 25 novembre- 1 dicembre u.s.;

esaminata la documentazione posta a corredo, nonché il fascicolo di parte offerto in comunicazione nell'ambito del procedimento di V.G. iscritto al n. 100/2017 e l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dal professionista nominato avv. [REDACTED], depositata con modalità telematiche il 15 dicembre 2016;

rilevato che con provvedimento del 6 gennaio, comunicato il successivo 9 gennaio, questo ufficio, a tenore dell'art. 9 co. 3 ter l. n. 3/2012, ha assegnato al ricorrente termine di giorni quindici dalla comunicazione onde integrare l'istanza in esame e produrre documentazione inerente alle spese che effettivamente l'istante sostiene per la locazione dell'immobile ove abita, nonché per l'università /mantenimento dei figli, indicate forfettariamente in euro 600-400, precisare, avuto riguardo alla loro età e alle future prospettive di occupazione, la presumibile entità e durata e quando maturerà i presupposti per la pensione, a quanto ammonterà la stessa e l'importo del trattamento di fine rapporto che gli verrà liquidato;

considerato che il legale del sig. [REDACTED] ha depositato nota integrativa in data 19 gennaio 2017 (posta in visione dalla cancelleria a questo decidente il 24 gennaio), alla quale ha allegato:

- copia delle attestazioni di pagamento, tramite bonifico bancario, dei canoni di locazione versati per le mensilità di settembre e ottobre, nonché lista movimenti dai quali risulta la corresponsione per novembre e dicembre 2016;
- copia dell'ordinanza resa dal Tribunale Civile di Palermo, Sez I civile, in persona del Giudice [REDACTED], nel procedimento iscritto al n° 100/2016 R.G. con la quale venne posto a carico di Schiera Giacomo l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 a titolo di mantenimento per i figli, nonché quietanza di pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione alla predetta Università sostenute dal Sig. Schiera in data 29.09.2016 per la figlia Roberta;

evidenziato che l'istante ha, inoltre, precisato che nel CUD 2016 già versato in copia agli atti di causa l'importo del TFS accumulato è pari ad € 24.770,01 rimasto in azienda e ha puntualizzato che la restante parte a carico dell'ex INPDAP oggi INPS non è oggi quantificabile, fatta salva, se del caso, la concessione di un ulteriore termine al fine di richiedere ulteriori valutazioni al professionista nominato;

premesso che al giudice è demandata, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 3/2012, la verifica preventiva del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9, senza la necessità di fissare un'udienza per la corretta instaurazione del contraddittorio, potendo rigettare prima facie tale



istanza qualora constati la carenza delle condizioni per il suo accoglimento, essendo, infatti, chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative nonché la fattibilità del piano;

#### OSSERVA

In primo luogo, giova rilevare che in seno al ricorso depositato in data 4 novembre 2016 non si rinviene invero alcuna autonoma proposta e ciò contrariamente a quanto previsto dai richiamati articoli 7, 8 e 9, atteso che lo stesso contiene unicamente la richiesta di "fissazione dell'udienza al fine della discussione della proposta di accordo e dell'omologa di piano";

Vale, altresì, soggiungere che il ricorrente ha comunque allegato all'istanza in esame, oltre all'attestazione del professionista nominato dal Tribunale, non già una "proposta di accordo per la composizione della crisi da sovrindebitamento"- come indicato nel richiamato ricorso depositato il 4 novembre 2016- bensì un piano del consumatore che prevede il soddisfacimento delle obbligazioni assunte per un ammontare complessivo di euro 70.929,94 alla data del 12.12.2016: immediatamente dopo l'omologa, nella misura del 100 %, dei debiti tributari per un totale di euro 776,52 (nel rispetto del piano di rateizzazione già concordato con l'Amministrazione finanziaria), del debito assistito da cessione del quinto dello stipendio, mediante pagamento integrale della quota capitale, con una dilazione del quantum in un arco temporale di 180 mesi e delle restanti esposizioni contratte nei confronti delle società finanziarie in 120 mesi, nella misura del 70%, con la previsione che la corresponsione delle rate proposte (ad eccezione dei debiti tributari) avverrà dopo un anno dalla omologazione del piano in esame, atteso che è stata richiesta, ai sensi degli artt. 8 co. 4 e 13 co. 4 bis, per il pagamento del compenso in prededuzione del professionista;

Il piano in esame prevede una durata complessiva di sedici anni, sicché- come già rilevato nel decreto del 6 gennaio 2017-, tenuto conto di siffatta notevole estensione temporale, deve essere adeguatamente valutata la sua fattibilità giuridica, avuto riguardo all'età del ricorrente (61 anni), al controllo demandato nella fase di attuazione al professionista e al sacrificio richiesto ai creditori per un così prolungato lasso di tempo, anche in ragione del fatto che la legge n. 3 /2012 non stabilisce la percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari.

Infatti, nonostante la legge n.3/2012 non ponga alcun limite temporale, deve applicarsi, quantomeno in via tendenziale, quello quinquennale individuato dalla giurisprudenza con riferimento alla durata del concordato preventivo (con cui le due procedure di composizione concordata della crisi da sovraindebitamento condividono la causa). E ciò non soltanto per l'esigenza di rispettare il principio di ragionevole durata del processo contenuto nell'art.111 Cost., ma anche alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite 1521/2013 che, nel definire la causa concreta del concordato, ha individuato quale elemento essenziale della risoluzione della crisi la ragionevolmente breve durata della esecuzione del piano per la soddisfazione effettiva, sia pur minimale (per i chirografari) dei creditori, in conformità al fine immediato perseguito dalla legge, che tende al risanamento della posizione economica del debitore onde consentirgli di poter tornare a svolgere un ruolo economico attivo (c.d. "fresh start").

Detta soluzione deve, d'altronde, interpretarsi con particolare rigore in considerazione della natura sostanzialmente coattiva del piano del consumatore, ove i creditori non possono votare ed esprimere il proprio consenso o dissenso sulla proposta del debitore.



Discende che, nella fattispecie in esame, un termine di durata così lungo osta alla formulazione di un giudizio prognostico, in termini di prevedibilità degli eventi economici e personali che potrebbero occorrere al soggetto ammesso e, quindi, sotto il profilo di fattibilità del piano, la cui riuscita si affiderebbe a fattori aleatori, tanto più ove si consideri che nel piano non è stato precisato quando l'istante maturerà il diritto alla pensione, a quanto ammonterà la stessa e nessun riferimento, del resto, si rinvia all'impiego del trattamento di fine rapporto ( che non è stato neppure quantificato).

S'impone, dunque, sulla scorta del carattere assorbente delle anzidette considerazioni, una declaratoria di inammissibilità del ricorso in oggetto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso depositato il 4 novembre 2016 dal sig. \_\_\_\_\_.

Si comunichi al ricorrente.

Palermo, 30 gennaio 2017

Il Giudice

Monica Montante

